



2017/0125(COD)

31.10.2017

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Françoise Grossetête

Relatori per parere (*):

Ioan Mircea Pașcu, commissione per gli affari esteri

Esteban González Pons, commissione per i bilanci

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	24

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0294),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0180/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0000/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli

Emendamento

(1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli

sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa, ***nonché per favorire tra gli Stati membri l'acquisto e la manutenzione in comune del loro materiale militare. Il Fondo integrerebbe i bilanci nazionali già utilizzati a tal fine e dovrebbe incentivare gli Stati membri a effettuare investimenti più importanti nel settore della difesa.*** Il Fondo dovrebbe ***inoltre*** sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa ***rafforzando le sinergie e l'efficienza di bilancio.***

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei

Emendamento

(2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, ***e di consolidare l'autonomia strategica dell'Unione in materia di difesa,*** sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia,

risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 *del* TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti *militari* e definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi *possono* inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.

Emendamento

(7) Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti *di difesa* e definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi *dovrebbero* inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) *Nel caso in cui* un'azione sostenuta dal programma *sia* gestita da un responsabile di progetto nominato dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe **informare il responsabile del progetto** prima di effettuare il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i beneficiari rispettino le scadenze.

Emendamento

(8) Un'azione sostenuta dal programma **dovrebbe essere** gestita da un responsabile di progetto nominato dagli Stati membri, **che** la Commissione dovrebbe **consultare sui progressi realizzati nel quadro dell'azione** prima di effettuare il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i beneficiari rispettino le scadenze.

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

Emendamento

(10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti **sviluppati nell'Unione dagli Stati membri.**

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.

Emendamento

(13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione ***e a consolidare l'autonomia strategica di quest'ultima in materia di difesa***, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. ***Al fine di valutare il controllo effettivo di un'impresa, è necessario determinare il luogo e le modalità dell'adozione delle decisioni commerciali strategiche. Ciò presuppone un'analisi della governance dell'impresa, che dovrebbe essere condotta avendo una visione generale del funzionamento della stessa. È anche necessario esaminare altri aspetti suscettibili di influenzare il processo decisionale relativo a questioni economiche strategiche, quali i diritti dell'azionario, i legami finanziari e la cooperazione commerciale tra l'impresa e azionari di paesi terzi.*** Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di ***difesa e*** sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi. ***Le risorse materiali, immateriali e umane dovrebbero poter essere utilizzate liberamente e senza restrizioni rispetto a Stati terzi.***

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che *servono* gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

Emendamento

(16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. ***Il Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 ha insistito sull'importanza di garantire la disponibilità delle capacità essenziali e di colmare le carenze critiche grazie a progetti concreti in settori quali gli aerei pilotati a distanza, la capacità di rifornimento in volo, le telecomunicazioni satellitari e il ciberspazio. Inoltre, nella comunicazione del 30 novembre 2016 dal titolo "Piano d'azione europeo in materia di difesa", la Commissione ha posto l'accento sulla necessità di ottimizzare le sinergie tra i settori civile e militare, segnatamente in materia di politica spaziale, cibersicurezza, ciberdifesa e sicurezza marittima.*** Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che *servano* gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione ***e che non impediscano la partecipazione di nessuno Stato membro.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate, uno dei criteri di aggiudicazione dovrebbe essere l'impegno degli Stati membri a contribuire con efficacia al loro finanziamento.

Emendamento

(17) Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate, uno dei criteri di aggiudicazione dovrebbe essere l'impegno degli Stati membri a contribuire con efficacia al loro finanziamento, ***impegno che dovrebbe assumere la forma di un atto scritto.***

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.

Emendamento

(18) Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività ***e all'efficienza*** dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.

Or. fr

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, **la Commissione** non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai beneficiari.

Emendamento

(20) Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, **l'Unione** non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai beneficiari. ***Inoltre, i risultati delle azioni che hanno beneficiato di un finanziamento a titolo del programma non dovrebbero essere soggetti a controlli né a restrizioni di alcun tipo da parte di uno Stato terzo o di un'entità non unionale.***

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta **detta** partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di

Emendamento

(21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma, ***segnatamente con l'obiettivo relativo al rafforzamento della competitività.*** Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e

conseguenza, **una percentuale** del bilancio complessivo sia **destinata** a tale azione.

consenta **una siffatta** partecipazione transfrontaliera delle PMI, **aperta, non discriminatoria e trasparente**, e che, di conseguenza, **almeno il 10 %** del bilancio complessivo sia **destinato** a tale azione. **Alle PMI dovrebbe essere dedicata una categoria specifica di progetti.**

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

Emendamento

(25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale. ***Infine, la relazione dovrebbe proporre, in collegamento con la sezione ricerca del Fondo europeo per la difesa, soluzioni intese a ridurre la dipendenza dell'Unione dai prodotti e dalle tecnologie di entità non unionali identificate, segnatamente, al momento della messa in atto del presente regolamento.***

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo **azioni** nella loro fase di sviluppo;

Emendamento

a) promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione **e consolidare l'autonomia strategica di quest'ultima in materia di difesa**, sostenendo nella loro fase di sviluppo **azioni realizzate nel territorio dell'UE**;

Or. fr

Motivazione

L'espressione "autonomia strategica" è stata utilizzata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 28 giugno 2016 relative a una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea. Essa dovrebbe figurare sin dall'articolo 2 per sottolineare l'importanza che riveste la messa in atto dei mezzi per la sua realizzazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;

Emendamento

b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra **gli Stati membri e tra** le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione, **onde evitare le duplicazioni e promuovere l'interoperabilità e la standardizzazione**;

Or. fr

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 *e*, in particolare:

Emendamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare ***le sovvenzioni e, nei casi opportuni, gli strumenti finanziari e gli appalti pubblici.***

Or. fr

Motivazione

L'emendamento consente di precisare che le sovvenzioni saranno il tipo di finanziamento più diffuso per questo programma, ma che saranno possibili anche tutti gli altri tipi di finanziamento previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) sovvenzioni;

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) strumenti finanziari;

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
c) appalti pubblici.	soppresso	Or. fr

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
3. L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 direttamente o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio agli organismi elencati all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.	3. L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.	Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire e a precisare il ruolo della Commissione nell'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
4. Qualora gli Stati membri abbiano nominato un responsabile del progetto, la Commissione esegue il pagamento ai beneficiari ammissibili previa informazione del responsabile del progetto.	4. Gli Stati membri nominano un responsabile del progetto, che la Commissione consulta sui progressi realizzati nel quadro dell'azione prima di eseguire il pagamento ai beneficiari ammissibili.	Or. fr

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, per quanto concerne:

Emendamento

1. Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti ***sviluppati nell'Unione dagli Stati membri***, per quanto concerne:

Or. fr

Motivazione

Per la modernizzazione dei prodotti o delle tecnologie esistenti, sarà necessario accertarsi che si tratta di progetti sviluppati in origine dagli Stati membri e non da uno Stato terzo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno due diversi Stati membri. ***Le*** imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Emendamento

2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno due diversi Stati membri. ***Almeno due delle*** imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.

Or. fr

Motivazione

Per spronare alla cooperazione evitando nel contempo di penalizzare le imprese già stabilite in almeno due Stati membri, l'emendamento chiede che almeno due delle imprese beneficiarie non si controllino a vicenda.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, **delle** quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri **detengono oltre il 50 % e sulle quali** esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma **non** sono situati nel territorio **di paesi terzi**, durante tutta la durata dell'azione.

Emendamento

1. I beneficiari **e i loro subappaltatori** sono imprese stabilite nell'Unione, **sulle** quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri esercitano un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma sono situati nel territorio **dell'Unione**, durante tutta la durata dell'azione. **L'utilizzazione di tali infrastrutture, attrezzature, beni e risorse non è soggetta ad alcun controllo né ad alcuna restrizione da parte di uno Stato terzo o di un'entità non unionale.**

Or. fr

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso di un cambiamento di controllo effettivo dell'impresa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, questa ne informa la Commissione e lo Stato membro in cui è situata, che decidono congiuntamente le misure di protezione necessarie che possono applicarsi, senza pregiudizio delle misure nazionali esistenti.

Motivazione

L'emendamento mira ad obbligare le imprese beneficiarie che subirebbero un cambiamento di controllo effettivo a informarne le autorità pubbliche nazionali ed europee. Ciò deve essere fatto nel rispetto delle misure nazionali già previste in materia.

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Le azioni proposte per il finanziamento nell'ambito del programma sono valutate sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

Emendamento

Le azioni proposte per il finanziamento nell'ambito del programma sono valutate ***rispetto agli obiettivi definiti all'articolo 2*** e sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

Or. fr

Emendamento 26

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a**

Testo della Commissione

a) eccellenza;

Emendamento

a) eccellenza ***e performance industriale***;

Or. fr

Emendamento 27

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % ***del costo totale***

Emendamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non supera il 20 % ***dell'integralità dei costi***

dell'azione, se essa riguarda la creazione di prototipi. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino *al costo totale* dell'azione.

ammissibili dell'azione, se essa riguarda la creazione di prototipi, *in conformità dell'articolo 126, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012*. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino *all'integralità dei costi ammissibili* dell'azione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che i costi presi in considerazione nel calcolo della parte finanziata dall'Unione sono i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 126 del regolamento finanziario n. 966/2012.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

Emendamento

1. *L'Unione* non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale, **compresi i diritti di licenza**, relativi all'azione.

Or. fr

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *I risultati delle azioni che hanno beneficiato di un finanziamento a titolo del programma non sono soggetti a controlli né a restrizioni di alcun tipo da parte di uno Stato terzo o di un'entità non unionale.*

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a proteggere i risultati delle azioni finanziate dal programma. Tali risultati devono rimanere sotto il controllo di entità dell'Unione europea.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma.

Emendamento

2. Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma **e prevede una categoria di progetti specificamente dedicata alle PMI.**

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad aggiungere una categoria supplementare di progetti che dovrà essere dedicata alle PMI.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il programma di lavoro garantisce che **una parte ragionevole** della dotazione complessiva sia **destinata** ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Emendamento

3. Il programma di lavoro garantisce che **almeno il 10 %** della dotazione complessiva sia **destinato** ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a precisare il testo della Commissione stabilendo la quota minima della dotazione globale del programma che dovrà essere destinata alle azioni che favoriscono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'attuazione del programma i finanziamenti dell'Unione sono concessi **a seguito di gare d'appalto pubblicate** conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012⁸.

⁸ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Emendamento

1. Nell'attuazione del programma i finanziamenti dell'Unione sono concessi conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012.

⁸ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Or. fr

Motivazione

L'emendamento consente di chiarire la proposta della Commissione sotto il profilo giuridico. I regolamenti cui è fatto riferimento nell'articolo permettono di organizzare bandi di gara competitivi prevedendo nel contempo possibili esenzioni. Il bando di gara competitivo rappresenta quindi il principio, ma non è obbligatorio in tutti i casi.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La relazione di cui al paragrafo 2 propone soluzioni intese a ridurre la dipendenza dell'Unione dai prodotti e dalle tecnologie di entità non unionali identificate, segnatamente, al momento della messa in atto del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento mira a ottenere dalla Commissione gli elementi che consentono all'Unione di progredire verso un'autonomia strategica reale traendo in particolare insegnamento dal regolamento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il **ventesimo** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il **terzo** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

L'emendamento mira a permettere un'applicazione il più rapida possibile del regolamento, affinché il programma possa essere attuato nelle migliori condizioni.

MOTIVAZIONE

Il Fondo europeo per la difesa proposto dalla Commissione il 7 giugno 2017 si articola in due sezioni che consentiranno di coprire integralmente il ciclo di sviluppo industriale della difesa. La prima sezione mira al finanziamento della ricerca collaborativa nelle tecnologie di difesa innovative, mentre la seconda punta all'acquisizione di capacità di difesa attraverso la cooperazione, di cui fa parte il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa.

È un programma che risponde alle sfide del comparto industriale della difesa in Europa. Il bilancio totale per la difesa degli Stati membri è in calo, contrariamente a quanto accade per altri attori mondiali quali Cina e Russia e il totale delle dotazioni destinate alla difesa negli Stati Uniti è pari al doppio di quello dell'Unione europea. Al contempo, l'assenza di cooperazione a livello europeo si traduce in una ridondanza di sistemi d'arma e di attrezzature e, pertanto, in una consistente inefficacia di bilancio. La cooperazione non è sufficientemente sviluppata e la mancanza di specifiche comuni agli Stati membri ne è un chiaro indice. Ciò comporta ritardi e costi aggiuntivi nello sviluppo di progetti seppur emblematici. Inoltre, la dipendenza da paesi terzi per prodotti o tecnologie nuoce all'autonomia strategica dell'Unione. La nostra industria della difesa non ha beneficiato, fino ad ora, di incentivi sufficienti per essere competitiva a livello globale, malgrado la consistente ricchezza tecnologica di cui dispone. Essa necessita di più Europa per fornire una tecnologia meno costosa, più affidabile e indipendente.

Paradossalmente, l'esigenza di sicurezza degli europei dinanzi a un contesto internazionale instabile su diversi fronti è crescente e il singolare approccio adottato dall'Unione nei settori della difesa e della sicurezza a livello globale costituisce una garanzia di stabilità. La cooperazione è pertanto un valore aggiunto imprescindibile per rispondere alla domanda di sicurezza che giunge dai cittadini e per consolidare la posizione dell'UE.

Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione relativa alla creazione di un programma di sviluppo del settore industriale della difesa e ritiene sia indispensabile che esso venga attuato sin da gennaio del 2019, al fine di garantire prospettive concrete per l'industria della difesa europea per il periodo post 2020. Affinché ciò accada, il Parlamento e il Consiglio dovranno procedere allo studio di questa proposta con celerità.

L'obiettivo dell'autonomia strategica

Il programma di cui trattasi deve fungere da mezzo per rafforzare l'autonomia dell'Unione europea in materia di difesa. L'autonomia strategica è fondamentale per garantire che l'Unione abbia libertà d'azione sulla scena globale e può essere rafforzata solo attraverso una migliore cooperazione tra gli Stati membri e tra le imprese, la cui base deve poggiare sulle priorità degli Stati membri in materia di capacità. Ciò garantirà la sostenibilità dei progetti.

L'obiettivo di autonomia dell'Unione in materia di difesa dovrebbe dunque essere incluso a partire dall'articolo 2 del regolamento. Lo sviluppo della base industriale e tecnologica della difesa europea costituisce la chiave di volta di detta autonomia. È per questo motivo che la Commissione ha stabilito che solo le imprese effettivamente controllate da entità europee possono beneficiare del programma per finanziare iniziative condotte nel territorio

dell'Unione e che anche i loro subappaltatori devono soddisfare tale criterio. Al fine di rendere più pragmatico questo parametro essenziale, all'articolo 7 è stato eliminato il criterio del 50 % di partecipazione europea al capitale azionario, che sembrava troppo rigido e poco adatto alle imprese di questo settore. È anche proposto di identificare i prodotti e le tecnologie che provengono dai paesi terzi per consentire così all'Unione di ridurre la propria dipendenza da essi.

Il rafforzamento della competitività dell'industria e dell'innovazione

La competitività dell'industria, base giuridica della proposta di regolamento in esame, sarà misurata in rapporto alla sua capacità di innovarsi e di adattarsi alle evoluzioni tecnologiche. L'eccellenza e la performance industriale costituiscono dunque criteri imprescindibili per questo settore strategico. Il quadro normativo europeo dell'industria deve evolvere verso una maggiore interoperabilità e una migliore normazione, ovvero due degli obiettivi del programma in questione che dovrebbero essere inclusi all'articolo 2 del regolamento.

I consorzi di imprese a livello europeo sono un elemento positivo e, pertanto, il programma non dovrebbe sfavorire le imprese che da tempo adottano un approccio del genere. Occorre una vera e propria cooperazione europea e il requisito di specifiche comuni è essenziale per far sì che un'azione sia sostenuta dal programma.

Gli effetti della competitività dell'industria della difesa saranno significativi in termini economici e umani, e il programma cercherà di ovviare alle restrizioni legate alla cooperazione.

Una posizione di rilievo per le PMI

Le PMI già svolgono un ruolo fondamentale nei settori della difesa e della sicurezza in Europa. Le grandi imprese collaborano con le piccole e medie imprese - che costituiscono uno straordinario punto di forza per l'Unione europea nel complesso - su tutti i loro progetti. È tuttavia importante favorire la cooperazione transfrontaliera, segnatamente per le PMI che non sono incentivate a cooperare. Pertanto, tutti gli Stati membri che dispongono di imprese potenzialmente in grado di contribuire all'eccellenza tecnologica nel campo della difesa e della sicurezza avranno la possibilità di beneficiare del programma dando vita a nuove cooperazioni, senza aggiungere eccessive restrizioni ai programmi industriali di per sé già molto complessi.

Il relatore propone pertanto di compiere uno sforzo aggiuntivo a favore delle PMI, riservando loro una categoria di progetti dedicata e garantendo che almeno il 10 % della dotazione complessiva del programma sia destinata a iniziative volte a promuovere la partecipazione transfrontaliera delle PMI (articolo 13).

Un finanziamento adeguato

La dotazione di 500 milioni di EUR è adeguata al programma, ma il relatore ritiene che le riassegnazioni da programmi europei quali EGNOS e Galileo, Copernicus, ITER e il meccanismo per collegare l'Europa debbano essere previste solo a condizione di non incidere sull'attuazione di detti programmi. Ciascuno Stato membro è chiamato a compiere uno sforzo e occorrerà impiegare anche il margine dell'attuale quadro finanziario.